Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 luglio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 16 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 771.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese alberghiere.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 772.

Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori addetti alle imprese esercenti le attività della metalmeccanica delle provincie di La Spezia e Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 773.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agrumari dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari delle provincie di Catania e Siracusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 774.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese conciarie della zona di Biella.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 775.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Genova.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 776.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 777.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri delle provincie di Bari, Frosinone, Modena, Palermo, Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 778.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie delle provincie di Padova e Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 779.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 780.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di installazione e costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 781.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli impiegati e gli intermedi dipendenti dalle imprese calzaturiere.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 770.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio Cristofaro Seca di Gela, del 22 gennaio 1962, n. 49551 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Gela e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del 23 gennaio 1962, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Gela, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie per l'ampliamento della centrale telefonica di Milano Baggio, della Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice p. t., approvato con regio decreto 27 febbraio 1926, n. 645;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1369, e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da una parte e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Vista la domanda in data 11 giugno 1961 presentata dalla S.T.I.P.E.L. intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie per l'ampliamento della Centrale telefonica di Milano Baggio;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono necessario, urgente ed indifferibile l'ampliamento della predetta centrale telefonica di Milano Baggio;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della Centrale telefonica di Milano Baggio, della concessionaria S.T.I.P.E.L.

Art. 2.

Le espropriazioni e i lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro diciotto mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimate entro ulteriori diciotto mesi dalla data precedente.

Roma, addì 29 maggio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(4040)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1962.

Sostituzione di membri della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Nuoro;

Vista la nota n. 9196 del 18 giugno 1960, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro propone che, data l'indisponibilità del sig. Marco Pisano in rappresentanza dell'Associazione degli industriali e dei signori Gallisai Salvatore e Demuro Candida in rappresentanza degli impiegati dell'industria, siano sostituiti rispettivamente con il ragioniere Costantini Giuseppe, Rocca Gesuino e Schintu Francesca;

Decreta:

Il rag. Costantini Giuseppe, il sig. Rocca Gesuino e la signora Schintu Francesca sono chiamati a far parte della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Nuoro in sostituzione dei signori Marco Pisano, Gallisai Salvatore e Demuro Candida.

Roma, addì 5 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4014)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 18 dicembre 1957 alla carovana « L'Archimede » di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1957, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Considerato che la carovana « L'Archimede » di Catania ha cessato la propria attività;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 1° aprile 1959 il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 18 dicembre 1957 alla carovana « L'Archimede » di Catania.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Autorizzazione alla « Compagnia Veneta di Assicurazioni », con sede in Padova, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami cauzioni, bestiame, e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la « Compagnia Veneta di Assicurazioni », Società per azioni, con sede in Padova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni per i rami incendio, furti automobili, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, infortuni, cristalli, aeronautica (infortuni), e la riassicurazione, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami cauzioni, bestiame, e relativa riassicurazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Compagnia Veneta di Assicurazioni » Società per azioni, con sede in Padova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni per i rami cauzioni, bestiame, e relativa riassicurazione.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Lenzi Donella, nata a Castelfranco di Sopra il 17 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Bologna il 22 luglio 1950.

Se ne dà notizia, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3986)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Arnaldo Alajmo, nato a Palermo il 27 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 11 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3989)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Pietro Cacciari, nato a Sciolze (Torino) il 9 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Torino in data 24 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12340/5407, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassifiazione e l'alienazione ad Angelini Nicola, nato a Cupello il 6 dicembre 1883, della zona demaniale facente parte del tratturello « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estesa mq. 12.460 riportata in catasto alle particelle numeri 103-*a r* e 104-*b* del foglio di mappa n. 13 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 56.

(3933)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12546/5422, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciciriello Angela, nata ad Andria il 18 ottobre 1905 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estese complessivamente mq. 501 riportate in catasto alle particelle numeri 39 parte e 63-*a a* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 299 e 300.

(3931)

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12549/5425, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lopetuso Leonardo, nato ad Andria il 4 aprile 1921 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 110 riportata in catasto alla particella n. 140-*a g* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 343.

(3925)

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12548/5424, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sgaramella Vincenzo, nato ad Andria il 10 febbraio 1912 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 216 riportata in catasto alla particella n. 140-*a i* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 345.

(3926)

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12551/5427, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balducci Isabella, nata a Andria il 6 aprile 1918, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 96 riportata in catasto alla particella n. 140-*s* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 332.

(3927)

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12547/5423, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quacquarelli Felice, nato ad Andria il 14 luglio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estese complessivamente mq. 210 riportate in catasto alle particelle numeri 38 (parte) e 63-*y* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 295 e 296.

(3928)

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12540/5416, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrototaro Francesco, nato a Bisceglie il 18 settembre 1884 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 670 riportata in catasto alla particella n. 34-*v* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 411.

(3929)

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1962, n. 12545/5421, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Milano Michelina, nata ad Andria il 2 luglio 1915 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 103 riportata in catasto alla particella n. 140-*a h* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 344.

(3930)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio stesso anno, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 1° agosto 1959 dalla signora Burgi Carmine Maria avverso la mancata assegnazione in suo favore della tabaccheria di nuova istituzione n. 23 in Matera, via Passarelli.

(4035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 13 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,615	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can.	574,25	574,90	575,25	575,05	574,35	574,80	575,10	574,72	574,75	574,75
Fr. Sv. . . .	143,78	143,82	143,81	143,81	143,80	143,69	143,82	143,78	143,78	143,80
Kr. D.	—	89,89	89,92	89,93	89,90	89,89	89,915	89,87	89,90	89,90
Kr. N. .	89,91	86,92	86,93	86,95	86,90	86,93	86,94	86,90	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,62	120,60	120,63	120,66	120,60	120,59	120,63	120,60	120,60	120,60
Fol.	172,74	172,74	172,75	172,75	172,75	172,74	172,7475	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,48	12,48	12,4825	12,48125	12,47875	12,48	12,48075	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,30	126,66	126,66	126,655	126,65	126,60	126,64	126,65	126,66	126,65
Lst.	1741,66	1741,95	1741,80	1742,15	1742,25	1741,60	1741,90	1741,50	1741,75	1742 —
Dm. occ.	155,65	155,89	155,90	155,91	155,80	155,79	155,90	155,75	155,81	155,80
Scell. Austr.	24,03	24,05	24,06	24,056	24,045	24,05	24,0545	24 —	24,05	24,055
Escudo Port. . .	21,73	21,72	21,75	21,72	21,75	21,72	21,72	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 13 luglio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,775
Redimibile 3,50 % 1934	97,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,075
1 Franco svizzero	143,815
1 Corona danese	89,922
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,645
1 Fiorino olandese	172,749
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,647
1 Lira sterlina	1742,025
1 Marco germanico	155,905
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,72

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel conferimento di ricompense al valor civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1962, n. 108, a pag. 1757, al nome di applicato di pubblica sicurezza Modica Mario leggasi *appuntato di pubblica sicurezza Modena Mario.*

(4039)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Franzotti Rodolfo, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 21 luglio 1936, numero 6162/34, nella forma originaria e precisamente da « Franzotti » in Frandolic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.II;

Decreta:

Il cognome di Franzotti Rodolfo, nato a Vallone (Doberdò del Lago) il 1° dicembre 1912, e residente a Doberdò del Lago, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Frandolic ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Heric Elisabetta in Franzotti, nata a Vogricevci il 18 novembre 1930, moglie;

2) Franzotti Antonio, nato a Gorizia il 18 gennaio 1962, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 25 giugno 1962

Il prefetto: NITRI

(3847)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ASSISTENZA CLIMATICA E SCOLASTICA

Concorso per il conferimento di centodieci posti in convitto e di duemilasettecentocinquanta borse di studio per l'anno scolastico 1962-63.

Assistenza scolastica agli orfani degli iscritti

CONVITTI

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1962-63 agli orfani degli iscritti sono complessivamente centodieci, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1962. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12 ed aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia) od in altri convitti, con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1962-63 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

100 da L. 20.000 per la scuola elementare;

200 da L. 40.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionali;

200 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

250 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse n. 180 sono riservate ai concorrenti che nel 1962-63 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

30 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di 3 anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° aprile 1963, l'esito conseguito nella sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1962-63 saranno fuori corso.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento post-universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 15 agosto 1962 per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1962 i risultati della sessione autunnale, qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

il 30 settembre 1962 per gli aspiranti a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

il 31 dicembre 1962 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie, a seconda dell'ordine indicato, in ragione di merito in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia che fruisce di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto, soltanto se la vedova abbia cinque orfani minorenni a carico, oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio. Le borse di studio non hanno effetto retrattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto (o foglio matricolare per i militari), rilasciato dal competente Ministero;

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando;

6) dichiarazione del capo di famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria, pensione di guerra o assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o la ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1962-63.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento post-universitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto della Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con la indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1962-63; il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1962-63. Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8), potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Assistenza scolastica ai figli di iscritti in servizio attivo

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno 1962-63 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

1100 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

750 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse n. 250 sono riservate ai concorrenti che nel 1962-63 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

120 da L. 100.000 per corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizione e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Universrità non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1961-62, con media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie d'insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica (tranne che per l'Istituto magistrale), la religione e la condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato con media non inferiore a 24/30 gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni già frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° aprile 1963, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1962-63 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 30 settembre 1962 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 dicembre 1962 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre o di madre dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza tra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

Le borse non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il presidente: Palmiro FORESI

(4015)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6857 del 27 dicembre 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3239 del 13 aprile 1962, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 4449 del 5 giugno 1962, relativo all'ammissione dei concorrenti al predetto concorso;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione relativi alle operazioni del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961:

1. Mardente Mario . . . . punti 152,70
2. Antonetti Domenico . . . . . . » 137,68
3. Cagliotì Pier Domenico . . . . . » 134 —
4. Marino Giovanni . . . . » 133,40
5. Costa Francesco . . . . » 131,40

6. Bagetta Antonio . . . . punti 128,78
7. Gironda Veraldi Domenico . . » 120,31
8. Lando Pier Luigi . . » 118,75
9. Carchedi Amadeo » 111,34

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 2 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5165 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 36 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ciascuno dei sottoindicati concorrenti è nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del Consorzio o Comune a fianco di ciascuno segnato:

1) Mardente Mario: Consorzio di Nocera Terinese San. Mango d'Aquino;
2) Antonetti Domenico: Pizzo;
3) Caglioti Pierdomenico Consorzio di Davoli Satriano e San. Sostene;
4) Marino Giovanni: Nicotera;
5) Costa Francesco: Filadelfia;
6) Bagetta Antonio: Consorzio di Taverna e Sorbo San. Basile;
7) Gironda Veraldi Domenico: Serrastretta;
8) Lando Pier Luigi: Francavilla Angitola;
9) Carchedi Amadeo: Falerna.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro il termine di giorni 15 dalla ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 2 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(3904)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5165 del 2 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 5167 del 2 luglio 1962, con il quale il dott. Caglioti Pier Domenico veniva nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del Consorzio di Davoli, Satriano e San Sostene;

Visto il telegramma in data 3 luglio 1962 con il quale il dott. Caglioti Pier Domenico comunica di rinunziare alla suddetta nomina;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 5165 del 2 luglio 1962;

Considerato che il dott. Bagetta Antonio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina ad ufficiale sanitario del consorzio di Davoli, Satriano e San Sostene sede indicata nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5167 del 2 luglio 1962, il dott. Bagetta Antonio è nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del consorzio di Davoli, Satriano e San Sostene in sostituzione del dott. Caglioti Pier Domenico rinunziatario.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro cinque giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del Comune capo consorzio.

Catanzaro, addì 3 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(3983)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1312 in data 23 maggio 1962 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Camagna Monferrato, Carrega Ligure, Pareto, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicato:

1) Ermini dott. Giovanni Camagna Monferrato;
2) Dami dott. Giorgio Carrega Ligure;
3) Martinelli dott. Leonardo: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 giugno 1962

Il medico provinciale: SIRCANA

(3907)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.